

ORDINANZA N. 1 DEL 16-06-22 PPT 06

Oggetto: Autorizzazione all'attività di trasferimento di rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome – via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo "al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025", in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto

il Decreto Legge 50 del 17.05.2022 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che, al comma 1, attribuisce al Sindaco l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A. del "servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale", sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A. ;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale n. 30/2022 prot. NA/2721 del 06.06.2022, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 195 del 03.06.2022;

Rilevato che

nell'ambito del territorio di Roma Capitale, in conseguenza dell'incendio sviluppatosi in data 11 dicembre 2018 presso il TMB di AMA S.p.A. sito in via Salaria, n. 981, l'impiantistica a supporto della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani era costituita da n. 3 impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB di Rocca Cencia di proprietà di AMA S.p.A. e TMB cc.dd. "Malagrotta 1" e "Malagrotta 2", gestiti da E. Giovi S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria), nonché da un impianto di Tritovagliatura gestito da terzi;

a far data dal 31 marzo 2021 si è assistito alla chiusura della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV e della rinuncia da parte del gestore MAD srl all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata dalla Regione Lazio per il Bacino V, con Determinazione n. G/15189 del 14/12/2020;

per far fronte a tale criticità impiantistica regionale il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale (Ordinanza CMRC 2021 – 0107903 del 15 luglio 2021 e s.m.i.) hanno adottato provvedimenti straordinari volti all'individuazione nell'immediato di spazi impiantistici alternativi di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, onde scongiurare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti in diversi ATO del Lazio;

la discarica attualmente attiva nel territorio regionale è la discarica Ecologica Viterbo s.r.l. (sita nel comune di Viterbo) vista la chiusura a far data dal 14 marzo 2022 della discarica Ecoambiente s.r.l. (sita nel comune di Albano Laziale).

Considerato che

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2" con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

tale impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta allo stato attuale inutilizzabile.

Preso atto che

la Società A.M.A. S.p.A., al fine di porre in essere tutte le azioni tecnico-logistiche necessarie a scongiurare una situazione emergenziale nel territorio di Roma Capitale, con note prot. 59102 e 59098 del 16.06.2022, ha richiesto nulla osta specifico a poter avviare le attività di trasferimento di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) nello stabilimento AMA di Ponte Malnome – via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e nello stabilimento di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167 per le quantità nelle medesime note specificate.

La Regione Lazio ha rilasciato il Nulla-Osta con note prot. n. U.0596487 e U.0596485 del 16/06/2022;

Dato atto che

in data 16 giugno 2022 si è tenuto il Tavolo Tecnico, convocato dalla Prefettura di Roma per la rimodulazione del ciclo dei rifiuti a seguito dell'incendio di Malagrotta dello scorso 15 giugno che ha visto la partecipazione della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Società A.M.A. S.p.A., della Società E. Giovi s.r.l.;

in tale sede la Regione Lazio ha confermato l'autorizzazione delle attività di trasferimento di rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) nello stabilimento AMA di Ponte Malnome – via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167.

Atteso che

al fine di adottare tempestivamente ogni necessaria misura volta a contenere e circoscrivere le conseguenti criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti, il Commissario Straordinario di Governo ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni per l'adozione dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto Legge n. 50/2022;

Ritenuto necessario

porre in essere ogni intervento volto a contenere la situazione di grave rischio per l'igiene pubblica e di grave pregiudizio per la qualità ambientale e per il decoro e la vivibilità urbana.

ORDINA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, l'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana indifferenziata di Roma Capitale (codice EER 200301), nello stabilimento AMA di Ponte Malnome – via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167.

Società	A.M.A. S.p.A.
Sede Legale:	Via Calderon de la Barca n. 87 – 00142 Roma
Cod. Fiscale e P.IVA:	05445891004

per le operazioni di stoccaggio (operazione di gestione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) sul rifiuto EER 200301, rispettivamente:

Stabilimento AMA di Ponte Malnome – via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma

per un quantitativo giornaliero di ulteriori 400 ton/g (300 ton/g già autorizzate con Determinazione della Regione Lazio n. G13960 del 15.10.2019, da ultimo, prorogata con Determinazione della Regione Lazio n. G16672 del 29/12/2021) e fino ad un massimo di 700 ton/g;

Stabilimento AMA di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167:

per un quantitativo giornaliero massimo di 150 ton/g;

2. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento, dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza;
3. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.A. di effettuare l'attività di trasferimento con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:
 - a) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- b) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- c) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
- d) le aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonee segnaletiche verticali e orizzontali; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
- e) le aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti attività dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
- f) le superfici delle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- g) le superfici delle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- h) nelle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- i) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
- j) le operazioni di trasferimento dovranno avvenire nelle aree individuate nelle planimetrie allegate;
- k) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere espletate entro le 48 ore dal conferimento in sito;
- l) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee (es. dai rifiuti codice EER 150106 la cui attività di trasferimento è stata autorizzata con D.D. n. 3338 del 10.05.2010, da ultimo prorogata con Determinazione della Regione Lazio n. G00047 del 08.01.2021);
- m) nelle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito;
- n) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonché tutti gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa tecnica di settore;
- o) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. n. 120/2014;
- p) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", provvedendo, altresì, ad inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) secondo le "*Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti*" (D.P.C.M. del 27 agosto 2021);
- q) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa relativa alla prevenzione incendi; in particolare dovrà essere redatto un Piano di Emergenza Interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del

- D.L. n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
- r) le acque di percolamento dovranno essere convogliate e raccolte al fine di essere inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
 - s) dovrà essere prevista la presenza di idonei dispositivi volti ad impedire che le acque meteoriche esterne possano confluire nelle aree delle operazioni di trasferimento.
4. di disporre che la Società A.M.A. S.p.A. entro 60 giorni dalla adozione della presente Ordinanza dovrà rispettivamente provvedere a:

per lo stabilimento AMA di Ponte Malnome – via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma:

aggiornare le garanzie finanziarie già prestate per l'A.I.A. n. B02442 del 30/04/2012 come successivamente modificate come richiesto con Determinazione della Regione Lazio, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e ss.mm.ii., producendo e trasmettendo apposita appendice integrativa che tenga conto della nuova attività presente sul sito autorizzata con la presente Ordinanza e del tempo per il quale la stessa è stata rilasciata;

per lo stabilimento AMA di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167:


prestare le garanzie finanziarie previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 239 del 17.04.2009 e ss.mm.ii..

La presente Ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 50/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso la presenza Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".


Il Direttore del Dipartimento Ciclo
dei Rifiuti di Roma Capitale

Paolo Gaetano Giacomelli



Il Commissario Straordinario di Governo

Roberto Gualtieri





AMBA AMBIENTE S.p.A.
Via Cadenza da S. Marco, 41 - 00146 Roma (RM)

ROMA CAPITALE
X MUNICIPIO

Innesamento AMA spa sito in Roma a via ROMAGNOLI

Istanza autorizzazione trasferenza EER 20.03.01 150 T/g

RAPPRESENTANTE LEGALE

Prof. Angelo Piazza

DIREZIONE IGIENE AMBIENTALE

Ing. Marco Corradini

RESPONSABILE REVIZIONE IMPIANTI

Ing. Emanuele Lategano

TITOLI PROTEZIONE

SCALE:

grafico

TAVOLA:

UNICA

ELABORATO:

Planimetria aree


REVISIONE


GIUGNO 2022

AGGIORNAMENTI

1	DATA
2	
3	

- LEGENDA**
- AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO (R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI EER 20.03.01 PER 300 T/GIORNO. DETERMINAZIONE G 10334 DEL 10/12/2021
 - AREA DA AUTORIZZARE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA RIFIUTI NON PERICOLOSI EER 20.03.01 PER 100 T/GIORNO





PLANIMETRIA AREA TERMOVALORIZZATORE
Scala 1:250

LEGENDA

AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 300 T/GIORN, DETERMINAZIONE G186/72 DEL 29/12/2001

AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 300 T/GIORN, DETERMINAZIONE G186/72 DEL 29/12/2001

AREA DA AUTORIZZARE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN

NO.	DESCRIZIONE
1	Magnete
2	Altre parti di carter
3	Altre parti di carter
4	Altre parti di carter
5	Altre parti di carter
6	Altre parti di carter
7	Altre parti di carter
8	Altre parti di carter
9	Altre parti di carter
10	Altre parti di carter
11	Altre parti di carter
12	Altre parti di carter
13	Altre parti di carter
14	Altre parti di carter
15	Altre parti di carter
16	Altre parti di carter
17	Altre parti di carter
18	Altre parti di carter
19	Altre parti di carter
20	Altre parti di carter

		AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI Via Benvenuto-Lugi Monti, 6/6/7 Roma (RM)	
STABILIMENTO PONTE MARCHE Via Benvenuto-Lugi Monti, 6/6/7 Roma (RM)		AREA AUTORIZZATA PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 300 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 300 T/GIORN		PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 300 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	
PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI MEDICINALI SCADUTI PER 400 T/GIORN	PERMISSE PER ATTIVITA' DI TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PER 400 T/GIORN	